SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5a Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 284

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 11 dicembre 2007.

Approvazione del modello ANR/2, riservato ai soggetti non residenti nello Stato, da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di variazione dati o cessazione attività, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, in via telematica.

07A10672

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 dicembre 2007, n. **243.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 2007, N. 180

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «"30 ottobre 2007"» *sono aggiunte le seguenti:* «, ovunque ricorrano,»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis.* All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente".

1-ter. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Differimento di termini».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis*. Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonchè degli articoli 3, 7, come modificato dall'articolo 2-*bis* del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis*. - *(Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59)*. – *1*. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: "per gli impianti nuovi" sono soppresse.

Art. 2-*ter*. - *(Relazione al Parlamento)*. – *1*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto».

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3199):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (PECORARO SCANIO) il 31 ottobre 2007.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 5 novembre 2007, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, X, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione il 13, 14, 15 e 22 novembre 2007.

Esaminato in aula il 26 novembre 2007 e approvato il 29 novembre 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1908):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 30 novembre 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 4 e 5 dicembre 2007.

Esaminato dalla 13ª commissione il 4 e 5 dicembre 2007.

Esaminato in aula il 4 dicembre 2007 e approvato il 12 dicembre 2007.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2007.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 28.

07G0263

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativo all'emissione del 30 novembre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 114049 del 22 novembre 2007, che ha disposto per il 30 novembre 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 114049 del 22 novembre 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2007;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari a € 98,032.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 182 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a € 98.152 ed a € 97,552.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A10880

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2007.

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, per l'annata agraria 2007/2008.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante modificazioni alla predetta legge;

Vista la comunicazione con la quale l'Ente nazionale risi, facendo proprie le conclusioni alle quali sono pervenuti i rappresentanti dell'intera filiera di settore, ha espresso parere favorevole all'adozione delle allegate tabelle di denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso;

Ritenuto che il provvedimento concernente la determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e la loro attribuzione al gruppo di appartenenza previsto dalla sopra citata legge 18 marzo 1958 è di competenza del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con l'indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, per l'annata agraria 2007/2008, con le tabelle annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2007

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 207

ALLEGATO

DENOMINAZIONE
DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO
E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ITALIANO

RISONE	RISO
Gruppo Comune o Originario	**Gruppo Comune o Originario**
AMBRA BALILLA BRIO CENTAURO CIGALON ELIO MARTE PERLA SELENIO	ORIGINARIO o AMBRA o BALILLA o BRIO o CENTAURO o CIGALON o ELIO o MARTE o PERLA o SELENIO
CRIPTO	CRIPTO
Gruppo Semifino	**Gruppo Semifino (1)**
ARCO ALPE FLIPPER LIDO ROSA MARCHETTI SARA SAVIO	ARCO o ALPE o FLIPPER o LIDO o ROSA MARCHETTI o R.M. o SARA o SAVIO
ARGO PADANO (BAHIA)	ARGO o PADANO
VIALONE NANO	VIALONE NANO
VENERE	VENERE
Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
ALICE ARIETE ASSO AUGUSTO BRAVO CRESO CARMEN DELFINO DRAGO ERCOLE EUROPA EUROSIS LOTO NEMBO RIBE (EURIBE) RODEO SCIROCCO SISR215 TEJO	ALICE o ARIETE o ASSO o AUGUSTO o BRAVO o CRESO o CARMEN o DELFINO o DRAGO o ERCOLE o EUROPA o EUROSIS o LOTO o NEMBO o RIBE (EURIBE) o RODEO o SCIROCCO o SISR215 o TEJO

Gruppo Fino AIACE	**Gruppo Fino (1)** AIACE
POSEIDONE	POSEIDONE
S. ANDREA	S. ANDREA
Gruppo Superfino ARBORIO VOLANO	**Gruppo Superfino (1)** ARBORIO o VOLANO
BALDO BIANCA ELBA GALILEO ROMA	BALDO o BIANCA o ELBA o GALILEO o ROMA
CARNAROLI KARNAK	CARNAROLI o KARNAK
ALBATROS ELLEBI EOLO GLADIO LIBERO MERCURIO SATURNO SCUDO SPRINT THAIBONNET	ALBATROS o ELLEBI o EOLO o GLADIO o LIBERO o MERCURIO o SATURNO o SCUDO o SPRINT o THAIBONNET
APOLLO ASIA FRAGRANCE GANGE GIANO	APOLLO o ASIA o FRAGRANCE o GANGE o GIANO

RISO ESTERO (*)

RISONE	RISO
Gruppo Comune o Originario CALORO CHACARERO CODY COLUSA 1600 SABINI YABANI YAMANI	**Gruppo Comune o Originario** CALORO o CHACARERO o CODY o COLUSA 1600 o SABINI o YABANI o YAMANI
Gruppo Semifino 501 ARKROSE BLUEROSE CALROSE GULFROSE MAGNOLIA NATO ZENITH	**Gruppo Semifino (1)** 501 o ARKROSE o BLUEROSE o CALROSE o GULFROSE o MAGNOLIA o NATO o ZENITH
Gruppo Fino BELLE PATNA BLUEBELLE BLUEBONNET CENTURY PATNA DAWN LEBONNET NIRA PATNA GRAIN REXORO SELEZIONE 406 STARBONNET TORO	**Gruppo Fino (1)** BELLE PATNA o BLUEBELLE o BLUEBONNET o CENTURY PATNA o DAWN o LEBONNET o NIRA o PATNA GRAIN o REXORO o SELEZIONE 406 o STARBONNET o TORO
Gruppo Fino AGULHA FORTUNA PEROLA	**Gruppo Fino (1)** AGULHA o FORTUNA o PEROLA
ALICOMBO MACALIOCA VARY LAVA	ALICOMBO o MACALIOCA o VARY LAVA
ARLESIENNE INRA 68/2 o DELTA	ARLESIENNE o INRA 68/2 o DELTA
SIAM PATNA	SIAM PATNA
BAROE-BRAND	BAROE-BRAND
LUNGO SURINAM	LUNGO SURINAM
BASMATI	BASMATI
JASMIN	JASMIN

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n° 325 modificato dall'art. 2 della Legge 5/6/1962 n° 586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo di indicazione della varietà.

CARATTERISTICHE DEI RISI ITALIANI

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

AMBRA: corta – tonda – piccola – assente o centrale poco estesa – assente – regolare – regolare - tondeggiante

BALILLA : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - breve - regolare - tozza - tondeggiante.

BRIO: corta – tonda – piccola – assente – breve o assente – regolare – regolare - tondeggiante

CENTAURO: corta – tonda – piccola – centrale poco estesa – assente – regolare – regolare - tondeggiante

CIGALON: corta - tonda - piccola - centro laterale poco estesa - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

ELIO : corta - tonda - piccola - centro laterale estesa - allungata - regolare - tozza - tondeggiante.

MARTE: corta – tonda – piccola – centrale poco estesa – assente – regolare – regolare - tondeggiante

PERLA : corta - tonda - piccola - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante

SELENIO : corta - tonda - piccola - assente - breve o assente - regolare - regolare - tondeggiante

---

CRIPTO: .corta - semiaffusolata - piccola - centrale poco estesa - assente - sfuggente - regolare - tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

ARCO : semilunga - affusolata - media - assente - assente- regolare - sfuggente - tondeggiante

ALPE : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente o breve - regolare - normale - tondeggiante

FLIPPER : semilunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

LIDO : semilunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

ROSA MARCHETTI : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

SARA : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante

SAVIO : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ARGO : semilunga - semitonda - media - centro laterale - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

PADANO (Bahia) : semilunga - semitonda - media - centro laterale poco estesa - allungata - sfuggente - regolare - tondeggiante.

VIALONE NANO : semilunga - tonda - media - centrale estesa - assente - pronunciato - tozza - tondeggiante

---

VENERE : semilunga – semiaffusolata – media – assente – assente – regolare – oblunga – tondeggiante RISO A PERICARPO NERO

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

ALICE : lunga - affusolata - media - assente o centrale poco estesa - assente - regolare - oblunga - tondeggiante

ARIETE : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

ASSO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante

AUGUSTO: lunga – affusolata – media – assente – assente – regolare – oblunga - schiacciata

BRAVO : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante

CRESO: lunga – affusolata – media – assente – assente o breve – regolare – oblunga – schiacciata

CARMEN : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

DELFINO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante

DRAGO : lunga - affusolata - media - assente o centrale - assente - pronunciato - oblunga - schiacciata.

ERCOLE : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante

EUROPA : lunga - semiaffusolata - media - assente o centro laterale poco estesa - assente o breve - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

EUROSIS : lunga – molto affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante

LOTO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

NEMBO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante

RIBE (Euribe) : lunga - affusolata - media - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - schiacciata.

RODEO: lunga - affusolata - media - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - schiacciata.

SCIROCCO: lunga – affusolata – media – assente – assente – sfuggente – regolare - tondeggiante

SISR215 : lunga – molto affusolata - media - assente - assente o laterale poco estesa - sfuggente - oblunga - tondeggiante

TEJO : lunga – affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante

---

AIACE : lunga - molto affusolata - media - assente - assente- sfuggente - oblunga - schiacciata.

POSEIDONE : lunga - semitonda - grossa - centrale estesa - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

S.ANDREA : lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SUPERFINO

ARBORIO : molto lunga - semitonda - molto grossa - centrale estesa - assente - pronunciato - oblunga - schiacciata.

VOLANO : molto lunga - semitonda - molto grossa - centrale estesa - breve - pronunciato - regolare - tondeggiante.

BALDO : lunga - semiaffusolata - grossa - assente o centrale poco estesa - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

BIANCA : lunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ELBA: lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

GALILEO : lunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ROMA : lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - allungata - regolare - regolare - tondeggiante.

CARNAROLI : molto lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

KARNAK : molto lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

ALBATROS : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

ELLEBI : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

EOLO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente- sfuggente - oblunga - schiacciata.

GLADIO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

LIBERO : lunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

MERCURIO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

SATURNO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

SCUDO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

SPRINT: lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

THAIBONNET (L 202) : lunga - molto affusolata - piccola - assente o laterale poco estesa - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

APOLLO: lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

ASIA : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

FRAGRANCE : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente o breve - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

GANGE : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

GIANO: lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

CARATTERISTICHE DEI RISI ESTERI

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

CALORO : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - allungata - normale - normale - tonda.

CHACARERO : corta - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - ellittica.

CODY : corta - tonda - piccola - assente - breve - sfuggente - regolare - tonda.

COLUSA 1600 : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - assente - normale - normale - tonda.

SABINI : corta - tonda - piccola - assente - assente - sfuggente - regolare - tonda.

YABANI : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa o assente - breve o assente - sfuggente - regolare - tonda.

YAMANI : corta - tonda - piccola - assente - assente - regolare - regolare - tonda.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

501 : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

ARKROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica

BLUEROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - ellittica.

CALROSE : semilunga - semitonda - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

GULFROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

MAGNOLIA : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

NATO : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

ZENITH : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

BELLE PATNA : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

BLUEBELLE : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante.

BLUEBONNET : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - tonda.

CENTURY PATNA : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

DAWN : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante

LEBONNET : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - normale - tondeggiante.

NIRA : molto lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare- oblunga - tonda.

PATNA GRAIN : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

REXORO : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - tonda.

SELEZIONE 406 : lunga - affusolata - grossa - assente - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

STARBONNET : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - normale - tondeggiante.

TORO : lunga - affusolata - piccola - assente - - assente - pronunciato - oblunga - tonda

---

AGULHA : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

FORTUNA : molto lunga - affusolata - grossa - assente - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

PEROLA : lunga -affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

ALICOMBO : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - ellittica.

MACALIOCA - molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

VARY LAVA : molto lunga - affusolata - grossa - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

ARLESIENNE : lunga - semiaffusolata - grossa - assente - assente - normale - regolare - tondeggiante.

INRA 68/2 o DELTA : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - regolare - tondeggiante.

SIAM PATNA : lunga affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

BAROE-BRAND : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - ellittica.

LUNGO SURINAM : molto lunga - molto affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

BASMATI : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - oblunga - sfuggente - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE.

JASMIN : molto lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - oblunga - sfuggente - tonda. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE
VARIETA' DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN
TRATTAMENTO IDROTERMICO (Non Parboiled)

Grani spuntati	5,00%	
Grani striati rossi	3,00%	
Disformità naturali e impurità varietali	10,00%	massimo impurità varietali 5,00%
Grani gessati	3,00%	
Grani danneggiati	1,50%	
Grani danneggiati da calore	0,05%	
Rotture	5,00%	

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:
a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%
b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%
Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE
VARIETA' DI RISO CHE HANNO SUBITO UN
TRATTAMENTO IDROTERMICO (Parboiled)

Grani striati rossi	1,00%
Impurità varietali	5,00%
Grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico (non parboiled)	0,10%
Grani non completamente gelatinizzati	4,00%
Grani danneggiati	1,00%
Pecks	0,50%
Rotture	5,00%

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:
a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%
b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%
Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi "Ostigliati", senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi "sottotipo". La dichiarazione di riso "Ostigliato" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco - latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso "destrinoso" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

3) Nei risi "sottotipo" è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

4) Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente "Tabella" possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo "Comune o Originario".

5) Risetti : sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6) I risi del Gruppo "Comune o Originario" debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7) La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del Gruppo è effettuata per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) GRANI SPUNTATI : grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) GRANI STRIATI ROSSI : grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) GRANI CHE PRESENTANO DELLE DISFORMITA' NATURALI : sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D) IMPURITA' VARIETALI : per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale

E) GRANI GESSATI : per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose:
- oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente;
- oltre il 70% della superficie per le varietà a perla poco estesa
- oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) GRANI DANNEGGIATI : grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause, ma che non sono danneggiati da calore.

G) GRANI DANNEGGIATI DA CALORE : grani o parti di grani la cui colorazione naturale é cambiata per effetto del calore. Questa categoria comprende anche i grani o parti di grani che presentano una colorazione gialla dovuta ad alterazione. I grani di riso parboiled nel riso non parboiled sono compresi in questa categoria.

H) GRANI ROTTI o ROTTURE : grani a cui é stata tolta una parte del volume superiore al dente

I) GRANI NON COMPLETAMENTE GELATINIZZATI : Grani di riso che, durante il trattamento idrotermico (parboiled), non hanno subito la completa gelatinizzazione dell'amido e che pertanto non risultano totalmente privi di parti biancastre visibili ad occhio nudo.

J) PECKS : Grani o parti di grani di riso che hanno subito un trattamento idrotermico (parboiled) nei quali più di 1/4 della superficie presenta una colorazione nera o marrone scura.

07A10745

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 ottobre 2007.

Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 1, commi da 1180 a 1185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Legge Finanziaria 2007»;

Visto l'art. 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'accordo in Conferenza unificata dell'11 luglio 2002, concernente «Linee guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL)»;

Acquisito il parere dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in data 25 maggio 2007;

Considerato che ai sensi dell'art. 4-*bis*, commi 6-*ter* e 7 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, occorre definire i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese di somministrazione, le modalità di trasferimento dei dati nonché i tempi di applicazione con i quali i datori di lavoro pubblici e privati debbono avvalersi dei servizi informatici dei servizi competenti;

D'intesa con la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 30 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «modulo», modello in base al quale, ai fini degli adempimenti degli obblighi previsti dal presente provvedimento, devono essere redatti i documenti di cui alle successive lettere *b), c), d)* ed *e);*

b) «Unificato Lav», il modulo per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 9-*bis*, comma 2 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni; di cui all'art. 21, comma 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni; all'art. 4-*bis*, comma 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) «Unificato Somm», il modulo per le comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione, di cui all'art. 4-*bis*, comma 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) «Unificato Urg», il modulo per le comunicazioni di assunzione effettuate in casi di urgenza connessa ad esigenze produttive, di cui all'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) «Unificato VARDatori», il modulo per la comunicazione di variazione della ragione sociale, del trasferimento d'azienda o di ramo di essa, di cui all'art. 4-*bis*, comma 5, lettera *e-quater* ed *e-quinques* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) «servizi competenti», i servizi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

g) «soggetti obbligati», i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici, le pubbliche amministrazioni;

h) «soggetti abilitati», i soggetti obbligati direttamente, nonché gli organismi che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto, secondo le modalità stabilite da ciascuna regione e provincia autonoma;

i) «sede operativa», la sede legale o altra sede individuata dalle agenzie di somministrazione per effettuare le comunicazioni di cui al presente decreto;

j) «servizi informatici», le procedure applicative messe a disposizione dai servizi competenti ai soggetti abilitati per consentire la trasmissione informatica dei moduli, secondo le modalità stabilite da ciascuna regione e provincia autonoma, in conformità a quanto previsto al comma 1-*bis* dell'art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;

k) «data certa di trasmissione», la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modulo è stato ricevuto dai servizi informatici di cui alla precedente lettera *j).*

Art. 2.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti, al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del Sistema Informativo Lavoro su tutto il territorio nazionale.

2. I servizi competenti rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione informatica dei moduli, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui all'art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge Finanziaria 2007.

Art. 3.

Adozione dei moduli di comunicazione

1. Sono adottati i moduli «Unificato-Lav», «Unificato-Somm», e «Unificato-VARDatori» di cui rispettivamente agli allegati A, B, e C, secondo i sistemi di classificazione di cui all'Allegato D e il formato di trasmissione di cui all'allegato E. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. È adottato il modulo «Unificato Urg» di cui allegato F per le comunicazioni sintetiche d'urgenza da effettuare entro il giorno antecedente ai sensi dell'art. 9-*bis,* comma 2-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come modificato dall'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. I moduli di cui ai commi precedenti sostituiscono ogni altro modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente decreto.

Art. 4.

Modalità di trasmissione

1. I moduli di cui al precedente art. 3, comma 1 devono essere trasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti. I moduli trasmessi con le modalità di cui al presente comma soddisfano i requisiti della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Per i datori di lavoro domestico la trasmissione dei moduli è consentita anche con modalità diverse, purché idonee a documentare la data certa di trasmissione.

3. La trasmissione del modulo «Unificato Urg», di cui all'art. 3, comma 2 è consentita anche con la modalità di cui al successivo comma 6.

4. I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi informatici, una ricevuta dell'avvenuta trasmissione indicante la data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge.

5. In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, che non consenta di adempiere nei termini previsti dalla legge, i servizi competenti rilasciano su richiesta degli interessati idonea documentazione attestante l'adempimento.

6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i soggetti obbligati sono comunque tenuti ad effettuare una comunicazione sintetica d'urgenza, utilizzando il modulo «Unificato Urg» ad un fax service messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dalle regioni; resta fermo l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile successivo.

7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblica sul proprio sito telematico www.lavoro.go.it l'elenco dei servizi informatici.

Art. 5.

Pluriefficacia della comunicazione

Le comunicazioni inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro sono valide ai fin dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali, previsti dalla normativa seguente:

a) art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) art. 9 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

Art. 6.

Modalità di trasferimento dei dati

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4-*bis,* comma 6 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'art. 1, comma 1184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2006, i servizi competenti trasmettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le comunicazioni con le modalità tecniche indicate nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le modifiche all'allegato tecnico di cui al comma precedente verranno sviluppate e rese disponibili secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui al comma 1-*bis* dell'art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale inoltra le predette comunicazioni all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo (UTG), nell'ambito del sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza di cui all'art. 71, comma 1-*bis,* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 7.

Abrogazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogati:

a) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 dicembre 1995, concernente l'adozione del modello C/ASS;

b) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre 1999, concernente l'adozione del modulo denominato «Modello Unificato - Temp».

Art. 8.

Regime transitorio

1. I soggetti obbligati e abilitati tenuti ad inviare le comunicazioni nei territori in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite di un dominio messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Al fine di consentire l'adeguamento delle procedure informatiche dei soggetti obbligati ed abilitati, l'obbligo di trasmettere i moduli esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorre dal 1° marzo 2008. Fino a tale data quanto previsto al precedente art. 5 si applica solo alle comunicazioni trasmesse per il tramite dei servizi informatici.

3. Per far fronte alle esigenze di bilinguismo della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni di cui al comma 2 decorrono dalla data del l° dicembre 2008.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

AVVERTENZA: Si omette la pubblicazione degli allegati in quanto gli stessi sono pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/CO/RM/Norme/

07A10720

DECRETO 30 ottobre 2007.

Adozione della scheda anagrafico-professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 1-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

Visti gli articoli 8, comma 3 e 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto l'accordo dell'11 luglio 2002 in Conferenza unificata, concernente «Linee Guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori e segnatamente gli articoli 4, comma 1 e art. 5, comma 1;

Acquisito il parere dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in data 25 maggio 2007;

Considerato che, ai sensi del citato art. 1-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, occorre definire il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori, al fine di rendere omogenea la base dei dati del sistema informativo lavoro (SIL);

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente il repertorio delle professioni;

D'intesa con la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 30 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) «servizi competenti», i centri per l'impiego, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, o gli altri organismi individuati con propri provvedimenti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

b) «elenco anagrafico», l'elenco di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

c) «scheda professionale», il documento di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

d) «scheda anagrafico-professionale», il documento standard di rappresentazione dei dati di ciascun lavoratore contenuti nell'elenco anagrafico e nella scheda professionale;

e) «modello di comunicazione», il modello informativo comune ed unitario secondo il quale i dati relativi a ciascun lavoratore vengono registrati nella scheda anagrafico-professionale;

f) «formato di trasmissione», le caratteristiche tecniche con cui i dati, registrati secondo il modello di comunicazione, vengono scambiati tra i «servizi competenti»;

g) «sistema di classificazione», l'insieme dei dizionari terminologici con cui sono codificati i dati contenuti nella scheda anagrafico-professionale.

Art. 2.

Modello di scheda anagrafico-professionale

1. È adottata la scheda anagrafico-professionale, secondo il modello di comunicazione di cui all'allegato A, il formato di trasmissione dei dati, di cui all'allegato B, il sistema di classificazione, di cui all'allegato C. Gli allegati formano parte integrante del presente decreto.

2. La scheda anagrafico-professionale costituisce la base dei dati del sistema informativo lavoro.

Art. 3.

Funzione certificativa della scheda anagrafico- professionale

1. Limitatamente ai dati amministrativi relativi allo stato di disoccupazione ed alla sua durata, nonché all'iscrizione in liste o elenchi speciali la scheda anagrafico-professionale ha valore certificativo.

Art. 4.

Manutenzione e modifiche del sistema

1. All'aggiornamento del sistema di classificazione provvede il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Tavolo tecnico di cui all'Accordo dell'11 luglio 2002, secondo le modalità indicate nell'allegato D.

Art. 5.

Modalità di trasferimento dei dati

1. La trasmissione dei dati contenuti nella scheda anagrafico-professionale tra servizi competenti avviene esclusivamente per via informatica, secondo gli standard tecnici definiti nell'allegato E.

Art. 6.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 2001, n. 151;

b) decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 196 alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 2001, n. 168.

Roma, 30 ottobre 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

AVVERTENZA: Si omette la pubblicazione degli allegati in quanto gli stessi sono pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/CO/RM/Norme/

07A10721

DECRETO 30 ottobre 2007.

Standard tecnici della borsa continua nazionale del lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visti gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernenti la definizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e d'intesa con le regioni e le province autonome, degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonché delle sedi tecniche fmalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento della borsa continua nazionale del lavoro a livello nazionale;

Visto l'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 concernente le esigenze statistiche necessarie alle azioni di monitoraggio dei servizi per l'impiego;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto interministeriale del 13 ottobre 2004, concernente l'individuazione degli standard tecnici della Borsa continua nazionale del lavoro;

Visto il decreto interministeriale di pari data, concernente l'adozione della scheda anagrafico-professionale;

Acquisito il parere dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in data 25 maggio 2007;

Considerato, che occorre modificare gli standard tecnici utili all'interoperabilità tra i nodi regionali per adeguarli a quanto individuato nella scheda anagrafico-professionale;

D'intesa con la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 30 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Flussi informativi della borsa continua nazionale del lavoro

1. Gli allegati A e B di cui all'art. 2 del decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 del presente decreto, secondo i sistemi di classificazione di cui all'allegato 3 e il formato di trasmissione di cui all'allegato 4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. L'allegato C di cui all'art. 3 del decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 è sostituito dall'allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazioni
NICOLAIS

AVVERTENZA: Si omette la pubblicazione degli allegati in quanto gli stessi sono pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/CO/RM/Norme/

07A10722

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2007.

Approvazione del modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Approvazione del modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro.*

1.1. In attuazione dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è approvato, con le relative istruzioni, il modello di domanda con cui le associazioni senza fini di lucro, che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, chiedono di essere inserite tra i soggetti beneficiari delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 185, della citata legge n. 296 del 2006.

1.2. Il modello di domanda che si approva con il presente provvedimento reca, in particolare, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalle associazioni senza fini di lucro che, intendendo fruire dei benefici previsti dalla legge, sono tenute ad attestare, per mezzo del proprio rappresentante legale, la sussistenza dei requisiti e dei dati previsti dall'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 8 novembre 2007, n. 228.

2. *Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.*

2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*.

2.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'allegato *A* e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*. A tale fine lo stesso è reso disponibile nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

3. *Modalità e termini per la presentazione telematica del modello.*

3.1. Il modello di cui al punto 1 è presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228, a decorrere dal 20 luglio ed entro il 20 settembre di ciascun anno d'imposta, esclusivamente per via telematica, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nel modello utilizzando il prodotto informatico, disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, denominato «IstanzaBenefici_Associazioni».

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la domanda per l'ammissione ai benefici redatta secondo schemi conformi per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

4. *Modalità e termini transitori per la presentazione telematica del modello.*

4.1. Ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 8 novembre 2007, n. 228, in sede di prima applicazione, il modello di cui al punto 1 è presentato entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, con riferimento ai periodi d'imposta 2007 e 2008.

Motivazioni.

L'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), in particolare dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'art. 74 del TUIR.

Il decreto del Ministro delle finanze e dell'economia 8 novembre 2007, n. 228, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 186, della medesima legge finanziaria, ha dettato, con l'art. 2, i criteri per la definizione dell'elenco dei soggetti beneficiari da individuare con successivo decreto, e con l'art. 1 ha prescritto la preventiva presentazione di apposita istanza da inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello predisposto da questa stessa Agenzia.

Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale ultima disposizione, approva, con le relative istruzioni, il modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro.

Il modello che si approva contiene, in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà resa, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal rappresentante legale dell'associazione istante a pena di inammissibilità, avente per oggetto le attestazioni e i dati richiesti dall'art. 1, comma 2 del predetto decreto 8 novembre 2007, n. 228.

Il modello approvato è trasmesso esclusivamente con modalità telematica utilizzando il prodotto informatico reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

In conformità al disposto dell'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze e dell'economia 8 novembre 2007, n. 228, fermi restando gli ordinari termini previsti dall'art. 1 del medesimo decreto, la presentazione del modello contenente l'istanza è effettuata, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento e con riferimento ai periodi d'imposta 2007 e 2008.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228: regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Roma, 14 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI PREVISTI, IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO, DALL'ARTICOLO 1, COMMA 185, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296

Struttura e formato del modello
Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza : cm 29,7.

E' consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dello schema nel tempo.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni
La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni
I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza 65 sesti di pollice;
larghezza 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro).

Colori
Per la stampa tipografica dello schema e delle relative istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).
E' altresì consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti consentite.

ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO

Domanda di ammissione ai benefici previsti
dall'art. 1, comma 185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003	***Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.***
Finalità del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di accertamento dei dati dichiarati. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali	I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente per poter richiedere l'inserimento tra i soggetti beneficiari delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Indicando il numero di telefono o cellulare e l'indirizzo di posta elettronica si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Modalità del trattamento	Il modello, contenente l'istanza, può essere consegnato ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni: • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti; • con dati in possesso di altri organismi.
Titolari del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Responsabili del trattamento	I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.
Consenso	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO

Domanda di ammissione ai benefici previsti dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

DATI RELATIVI ALL'ASSOCIAZIONE

Codice Fiscale | Periodo d'imposta

Denominazione

Sede legale: Comune | Provincia (sigla) | C.a.p. | Codice Comune

Tipologia (via, p.zza, ecc.) | Indirizzo | Numero civico | Frazione

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale): Comune | Provincia (sigla) | C.a.p. | Codice Comune

Tipologia (via, p.zza, ecc.) | Indirizzo | Numero civico | Frazione

DATI DEL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

Codice fiscale del sottoscrittore

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Telefono e posta elettronica: Telefono (Prefisso Numero) | Indirizzo di posta elettronica

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Al fine di richiedere l'inserimento tra i soggetti beneficiari delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'associazione sopra indicata,

DICHIARA

1. che la stessa non persegue il fine di lucro;
2. che il reddito complessivo dell'associazione, relativo all'anno precedente la presentazione della domanda, risulta pari ad euro ,00
3. che la detta associazione svolge continuativamente le attività descritte al punto 6 a decorrere dall'anno
4. che le manifestazioni descritte al punto 5 si svolgono a decorrere dall'anno

DICHIARA ALTRESÌ

che da apposita documentazione in possesso del sottoscritto e da relativa relazione redatta anteriormente alla trasmissione della presente istanza risultano in modo espresso:

5. gli apporti specifici, destinati alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, espressamente previste tra le finalità istituzionali dell'associazione;
6. le attività effettivamente svolte, indirizzate alla realizzazione o partecipazione alle manifestazioni descritte al precedente punto, svolte nell'ambito territoriale di appartenenza dell'associazione, ovvero in ambiti territoriali diversi, esclusivamente nel caso in cui le manifestazioni per ragioni storiche si svolgano anche in altri luoghi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario | N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Data dell'impegno (giorno mese anno) | FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO

Domanda di ammissione ai benefici previsti dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

ISTRUZIONI

PREMESSA

Il presente modello deve essere utilizzato dalle associazioni senza fini di lucro, operanti per la realizzazione o partecipanti a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, che chiedono di essere inseriti tra i soggetti beneficiari delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

La citata norma prevede:
- l'esenzione dall'IRES per dette associazioni;
- che non assumono la qualifica di sostituti d'imposta le persone fisiche, incaricate di gestire le attività connesse alle citate finalità istituzionali, le quali risultano, pertanto, esenti dai relativi obblighi di tenuta delle scritture contabili stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- che le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore delle predette associazioni hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.

Con l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato l'8 novembre 2007, n. 228, vengono dettati i criteri in base ai quali verrà formato, successivamente alla trasmissione telematica del presente modello, l'elenco dei soggetti beneficiari delle predette agevolazioni, individuati con successivo decreto.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello deve essere presentato, a decorrere dal 20 luglio ed entro il 20 settembre di ciascun anno d'imposta, esclusivamente per ***via telematica***, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
Esclusivamente **in sede di prima applicazione**, per il biennio 2007/2008, il modello è presentato, con le medesime modalità, entro il sessantesimo giorno a decorrere da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione del presente modello.

REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate ***www.agenziaentrate. gov.it*** o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze ***www.finanze.gov.it***.
In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.
Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Per la stampa del modello devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche previste nell'Allegato A del provvedimento di approvazione.

DATI RELATIVI ALL'ASSOCIAZIONE

Periodo d'imposta
Indicare il periodo d'imposta per il quale si intende richiedere l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 185, della legge n. 296, del 2006.
Relativamente ai periodi d'imposta 2007 e 2008 è prevista la presentazione di un'unica istanza. Pertanto, per poter essere ammessi a fruire dei predetti benefici nel citato biennio è sufficiente indicare l'anno 2007.
Denominazione
Indicare, senza abbreviazioni, la denominazione risultante dall'atto costitutivo.

1

Sede legale
I dati relativi alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione del modello. Indicare l'indirizzo completo della sede legale, amministrativa, o in mancanza di questa, della sede effettiva.
Nel campo "codice comune" deve essere indicato il codice catastale del comune, rilevabile dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni dell'ultimo modello disponibile UNICO Persone Fisiche, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Dipartimento per le politiche fiscali", all'indirizzo ***www.finanze.gov.it.***

Domicilio fiscale
I dati devono essere indicati solo nel caso in cui il domicilio fiscale è diverso dalla sede legale

DATI DEL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

Il modello contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale dell'associazione, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto ovvero dal rappresentante negoziale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il nominato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 186 della legge finanziaria 2007, ha disposto, all'articolo 1, che la presente domanda deve essere prodotta rilasciando, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, per attestare la sussistenza dei requisiti e dei dati richiesti dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto 8 novembre 2007, n. 228, utili alla formazione dell'elenco di cui all'articolo 2 del predetto decreto ministeriale.
Il firmatario, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio delle dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesta:
1. che l'associazione istante da esso rappresentata non persegue il fine di lucro;
2. l'ammontare del reddito complessivo conseguito dall'associazione nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. L'importo deve essere arrotondato all'unità di euro. Nel caso si intenda richiedere, in fase di prima presentazione, l'ammissione ai previsti benefici con riferimento ai periodi d'imposta 2007/2008, nel rigo deve essere comunque indicato il reddito complessivo conseguito nell'anno 2006, anche nell'ipotesi in cui il presente modello venga trasmesso nell'anno 2008, entro i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione del presente modello.
3. l'anno a decorrere dal quale l'associazione svolge in maniera continuativa le attività volte a realizzare e/o a partecipare a manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali;
4. l'anno dal quale si svolgono le manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali alle quali l'associazione istante partecipa e/o realizza.

Inoltre, ai fini di consentire all'Agenzia dell'entrate i controlli previsti dall'articolo 4, comma 2 del citato decreto ministeriale, n. 228/2007, il rappresentante firmatario è tenuto a dichiarare di essere in possesso di apposita documentazione e relazione dalle quali risultino espressamente i seguenti elementi:
5. gli apporti specifici, destinati alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, espressamente previste tra le finalità istituzionali dell'associazione;
6. le attività effettivamente svolte, indirizzate alla realizzazione o partecipazione alle manifestazioni descritte al precedente punto, che si tengono nell'ambito di appartenenza dell'associazione stessa ovvero in ambiti territoriali diversi, esclusivamente nel caso in cui dette manifestazioni si svolgano, per ragioni storiche, anche in altri luoghi.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette l'istanza.
L'intermediario deve riportare:
- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere l'istanza.

2

07A10780

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 8895 del 19 novembre 2007 del Direttore dell'ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, limitatamente ai servizi catastali, nel giorno 16 novembre 2007, dalle ore 11 alle ore 12,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale tenutasi dalle ore 11 alle ore 12,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 2137 in data 23 novembre 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, limitatamente ai servizi catastali nel giorno 16 novembre 2007, dalle ore 11 alle ore 12,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 dicembre 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A10806

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vito il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 19409 del 19 novembre 2007 del Direttore dell'ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 15 novembre 2007;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi catastali è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale addetto al front-office ad un'assemblea sindacale indetta dalla RdB CUB pubblico impiego e tenutasi dalle ore 8,30 alle ore 10,30, tali da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 2166 in data 27 novembre 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi catastali il giorno 15 novembre 2007 dalle ore 8,30 alle ore 10,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 dicembre 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A10807

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14988 del 16 novembre 2007 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai servizi Catastali nel giorno 15 novembre 2007;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia è dipeso dalla sostituzione del server del data-base censuario, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 2138 in data 23 novembre 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, limitatamente ai servizi catastali nel giorno 15 novembre 2007;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 dicembre 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A10808

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14988 del 16 novembre 2007 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare nel giorno 15 novembre 2007, dalle ore 11 fino alla fine del servizio;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea del personale, tenutasi dalle ore 11, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 2138 in data 23 novembre 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare nel giorno 15 novembre 2007, dalle ore 11 fino alla fine del servizio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano 13 dicembre 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A10809

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2007**), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3)**, recante: «Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Differimento di termini

1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: «30 ottobre 2007», *ovunque ricorrano,* sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».

1-bis. *All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente».*

1-ter. *All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».*

Riferimenti normativi:

— Il testo dei commi 18 e 19 dell'art. 5 del decreto-legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, come modificati dalla presente legge è il seguente:

«18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto, secondo quanto indicato all'art. 7, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data, comunque non successiva al *31 marzo 2008,* entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il *31 marzo 2008.* L'autorizzazione integrata ambientale concessa a impianti nuovi, già dotati di altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, può consentire le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'art. 9.

19. Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per assicurare il rispetto del termine di cui al comma 18. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale. *Anche se diversamente previsto in tali calendari le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente.».*

— Il testo del comma 2 dell'art. 281 del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, come modificato dalla presente legge è il seguente:

«2. I gestori degli impianti e delle attività in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro tre anni da tale data e, nel caso in cui siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni, presentano la relativa domanda, ai sensi dell'art. 269, ovvero ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, almeno *sei mesi* prima del termine di adeguamento. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti dall'art. 269, comma 3, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo. Per gli impianti l'autorizzazione stabilisce i valori limite e le prescrizioni:».

Art. 2.

Normativa transitoria

1. Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

1-bis. *Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonché degli articoli 3, 7, come modificato dall'articolo 2*-bis *del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.*

1-ter. *Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del*

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca: «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 2005.

— Per il testo del comma 18 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 59 del 2005, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Il testo degli articoli 3, 7, come modificato dalla presente legge, e 8 del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è il seguente:

«Art. 3 *(Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale).* — 1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;

e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.».

«Art. 7 *(Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale).* — 1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 8, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di attività regolamentate dalle norme di attuazione della direttiva 2003/87/CE contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione di tale normativa devono essere prese in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.

4. Fatto salvo l'art. 8, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 3 fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.

5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'art. 4, commi 1, 3 e 4. In mancanza delle linee guida di cui all'art. 4, comma 1, l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell'allegato IV.

6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 4, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 4, comma 1, e del decreto di cui all'art. 18, comma 2, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'art. 11, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, quanto previsto dal presente comma può tenere conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'osservatorio di cui all'art. 13 o, nelle more della sua attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici.

7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolareper le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.

8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In caso di decorrenza del termine stabilito dall'art. 5, comma 12, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede al suo successivo aggiornamento, una volta concluso il procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.

9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente. Le disposizioni di cui al successivo art. 10 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

«Art. 8 *(Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale).* — 1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.».

— Il testo dell'art. 5 del decreto-legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 5 *(Poteri sostitutivi).* — 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni» e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.».

Art. 2-bis.

Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

1. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: «per gli impianti nuovi» sono soppresse.

Riferimenti normativi:

— Per il testo del comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si vedano i riferimenti normativi all'art. 2.

Art. 2-ter.

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dei commi 18 e 19 dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

07A10941

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2006 e 2007 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2006	Novembre	128,3	1,7	3,6
	Dicembre	128,4	1,7	3,6
	Media	*127,8*		
2007	Gennaio	128,5	1,5	3,7
	Febbraio	128,8	1,5	3,6
	Marzo	129,0	1,5	3,6
	Aprile	129,2	1,4	3,4
	Maggio	129,6	1,4	3,6
	Giugno	129,9	1,6	3,7
	Luglio	130,2	1,6	3,7
	Agosto	130,4	1,6	3,7
	Settembre	130,4	1,6	3,6
	Ottobre	130,8	2,0	3,7
	Novembre	131,3	2,3	4,1

07A10810

REGIONE LIGURIA

Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 recante disposizioni in materia fiscale

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) per i soggetti aventi un reddito imponibile al fini dell'addizionale regionale IRE non superiore ad € 20.000,00 è fissata nella misura prevista dall'art. 50, conuna 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 senza alcuna maggiorazione regionale.

2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRE superiore a € 20.000.00, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997, da applicarsi all'intero ammontare del reddito imponibile, è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997, maggiorata nella misura dello 0,50%, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.

3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2007 per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRE compreso fra € 20.000,01 ed € 20.101,42, l'imposta determinata ai sensi del comma 2, è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra € 20.101,42 ed il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRE.

(Omissis).

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in 16 milioni di euro, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2007 trova compensazione:

a) per l'anno 2007 nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui all'art. 2 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 16 (bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 2007) sulle somme stanziate all'U.P.B. 18.108 «Fondo perenti di parte corrente» dello stato di previsione della spesa;

b) per l'anno 2008 e successivi nel maggior gettito derivante dalla variazione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 2.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubbliazione nel Bollettino ufficiale della regione Liguria.

(Omissis).

Genova, 14 dicembre 2007

Il presidente: BURLANDO

07A10914

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-299) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00